

P.P. n. 7141/07 R.G. N.
P.P. n. 15557/0 R.G. D
n. 16629/0 Sent.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della quarta Sezione Penale dott. SALVATORE IULIA
Alla pubblica udienza del 2 luglio 2010 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di I grado

CONTRO

1.12.1987

libero condannare

IMPUTATO

causa de Jolly allepota

Condanna PT: 1 mese di arresto

Conclusioni difese: assoluzione perché il fatto non sussiste

NOTIFICARE N. 2COPIE 10

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale Ordinario di Roma

Ufficio del Sostituto Procuratore dr. Francesco Polino

N. 7141/07N

29 APR 2010

DECRETO DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO

(art. 550, 551 C.P.P., 159 Disp. Att.)

Il Pubblico Ministero Dr. Francesco POLINO,
in relazione al procedimento penale n. 7141/07N nei confronti di:

elettivamente domiciliato presso lo

studio del difensore d'ufficio avv. ZAGAMI Debora.

Difensore d'ufficio: avv. ZAGAMI Debora, con studio in Roma, piazza Jacini, 5.

v. Buccina 3

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 6 co. 3 D. L.vo n. 286/1998 per non aver esibito, senza giustificato motivo, agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che glielo richiedevano, un documento di identificazione ovvero il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno.
In Roma il 9/2/2007

Nel quale è parte offesa:

Visto l'art. 552 C.P.P.,

CITA

il predetto imputato a comparire all'udienza del 2/7/10 alle ore 09:00 davanti al Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica Aula 8 per rispondere del reato di cui sopra, con avvertimento che non comparendo sarà giudicato in contumacia.

INVITA

Lo stesso ad esercitare la facoltà, di nominare un difensore nelle forme di Legge, (fatta avvertenza ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 217/1990 che l'interessato potrà chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le condizioni previste dalla citata Legge) avvertendolo che in mancanza sarà assistito dal difensore d'ufficio.

Invita, altresì, l'imputato a dichiarare od eleggere domicilio per le notificazioni nei modi di Legge con avvertimento che vi è l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in mancanza, insufficiente od inidoneità delle dichiarazioni o elezione le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo di notifica del presente atto.

AVVISA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione del 20.1.2010, il pubblico ministero disponeva il rinvio al giudizio di questo tribunale di _____ contestandogli il reato di cui in epigrafe.

All'udienza del 2.7.2010, nella contumacia dell'imputato ritualmente citato e non comparso, si è proceduto alle formalità di apertura del dibattimento e le parti hanno concordato l'acquisizione dell'annotazione di servizio, rinunciando all'escussione dei testi e, all'esito hanno concluso come in epigrafe.

Dall'annotazione di servizio in atti si evince che personale di P. G. ha sottoposto a controllo un soggetto, poi identificato nell'odierno imputato tramite fotosegnalamento il cui codice univoco viene indicato in dispositivo, che risultava privo di documenti di identità.

E' quindi stato accertato che l'imputato, straniero extracomunitario, non ha esibito ai pubblici ufficiali, che gliene avevano fatto espressa richiesta, alcun documento di identità né il permesso di soggiorno. Ad avviso del tribunale, tale condotta, a seguito delle modifiche apportate con la l. n. 94/2009 all'art. 6 d.lgs. n. 286/1998, non integra più il reato ascritto.

Prima dell'entrata in vigore di tale legge, il testo della norma era il seguente: *"lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento d'identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno è punito..."*.

Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità formatosi successivamente a cass. pen. SS.UU. n. 45801/2003, il reato, nella suddetta formulazione, si consumava con la mera mancata esibizione di un documento di identità, salvo che l'imputato non adducesse esposte e valide motivazioni che gli avrebbero impedito di esibire il documento.

Con specifico riferimento allo straniero clandestino, si riteneva che non poteva esigersi l'esibizione del permesso o della carta di soggiorno, atteso che, in tal caso non sarebbe ovviamente sussistita la condizione di clandestinità, mentre poteva pretendersi l'esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione; questi ultimo, infatti, sono documenti rientranti nella sfera originaria di disponibilità dello straniero, antecedente cioè al suo ingresso nel territorio dello Stato, che nulla hanno a che vedere con la sua condizione di clandestinità; il loro mancato possesso e la conseguente loro mancata esibizione non sono, dunque, connessi alla condizione di clandestinità dello straniero illegalmente immigrato.

Sotto altro profilo, come evidenziato dalle SS. UU. nella motivazione della citata sentenza, la stessa condizione di clandestinità non può costituire giustificato motivo della mancata esibizione; ed infatti, *"la giustificazione del motivo non può, innanzitutto, essere*

rapportata solo alla circostanza che l'ordinamento, quantomeno nel momento della commissione del fatto per cui è processo, non considerasse reato l'ingresso irregolare nel territorio dello Stato: questo costituisce pur sempre un comportamento illegale, volontariamente posto in essere in violazione di norme ben determinate (art. 4 del d. lgs. in oggetto), costituente illecito amministrativo sanzionato dalla espulsione, e la giustificazione va ragguagliata ai diversi profili di disvalore che l'ordinamento pone, anche distinti da quelli aventi rilievo penale. Non può, per altro verso, ritenersi una inesigibilità della condotta di esibizione del documento sul presupposto che essa disvelerebbe la condizione di clandestinità dello straniero, assoggettandolo alla espulsione: tale interesse utilitaristicamente soggettivo non può prevalere sull'interesse pubblico protetto dalla norma, che è, appunto, come s'è già detto, quello di consentire l'attività di pubblica sicurezza volta alla identificazione dei soggetti stranieri presenti in territorio nazionale e la norma è finalizzata proprio anche al successivo controllo della regolarità della presenza dello straniero in Italia; ché altrimenti dovrebbe inferirsene la inaccettabile conseguenza che chi abbia fatto irregolare ingresso nel territorio dello Stato possa comunque continuare a permanervi in tale irregolare posizione senza che lo Stato possa attivare alcun controllo identificativo necessario al riguardo".

Con riferimento, dunque, allo straniero immigrato clandestino, secondo la suddetta ricostruzione, poteva esigersi l'esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione di cui all'art. 6 comma III d.lgs. n. 286/1998; la mancata esibizione d'uno di tali documenti, pertanto, avrebbe integrato il reato in questione, sia che lo straniero di essi fosse in possesso e, comunque, si sia rifiutato di esibirli, sia che non ne fosse in possesso, per non essersene preventivamente munito. Nel primo caso, la condotta sarebbe stata palesemente sussumibile nella fattispecie incriminatrice; ma ad eguale conclusione si sarebbe dovuto pervenire anche nella seconda ipotesi, atteso che è lo stesso art. 6 che imponeva allo straniero, quale che fosse la sua condizione, di essere munito di uno di tali documenti ai fini della sua esibizione a richiesta; al riguardo le SS. UU. hanno evidenziato come *"lo straniero soggiornante in Italia, ha, quindi, solo per tale rapporto fisico col territorio nazionale, a prescindere dal suo status, l'obbligo di munirsi di uno di tali documenti e, successivamente e conseguentemente, l'obbligo di esibirlo a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. Se così non fosse, sarebbe affidato alla sola volontà del soggetto l'adempimento dell'obbligo richiesto: egli, pur potendolo fare, sarebbe legittimato a non richiedere affatto al suo Stato di origine il rilascio d'uno di tali documenti, ponendo quindi lo Stato ospitante nelle condizioni di non poter esplicitare alcuna attività di*

controllo che la legge gli demanda. Non può, perciò, ritenersi giustificato motivo un comportamento volontario omissivo che costituisce presupposto indefettibile del mancato assolvimento dell'obbligo di esibizione dovuto".

Solo l'esistenza di giustificazioni specificatamente addotte dall'imputato per consentire al giudice di valutarle e che fossero, comunque, diverse dalla mera mancanza del documento, avrebbero potuto integrare il giustificato motivo (si pensi, ad esempio, al caso di straniero giunto in Italia a bordo di un'imbarcazione poi naufragata, ovvero al caso dello straniero che provenga da zone di guerra e che richieda il riconoscimento dello *status* di profugo e rifugiato politico).

A seguito dell'entrata in vigore della legge 94/2009 l'art.6, comma 3, d.lgs. 286/98 è stato così modificato: *"lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento d'identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito..."*.

A parte alcune differenze terminologiche che non incidono sul contenuto del precetto, è stata introdotta una fondamentale modifica e cioè è stata sostituita la "e" con la "o": in particolare, mentre nella precedente formulazione era sufficiente per integrare il reato la mancata esibizione di un documento di identità ovvero, alternativamente, del permesso o carta di soggiorno (salve le considerazioni sopra effettuate in relazione all'inesigibilità della consegna del permesso di soggiorno da parte di straniero clandestino), a seguito della modifica apportata alla norma è ora necessaria la mancata esibizione di entrambi i documenti, sia quello di identità che quello relativo al soggiorno.

Tanto premesso, ritiene il tribunale che la sostituzione della disgiuntiva "o" con la congiunzione "e" non consente più di ritenere condivisibile, o comunque attuale, il previgente costante orientamento della Cassazione, sopra richiamato, secondo cui quantomeno la prima parte del precetto, ossia la mancata esibizione, a richiesta, di passaporto o altro documento di identità, poteva essere applicata indifferentemente agli stranieri regolari od irregolari. Ed infatti, il dato letterale della norma, alla luce delle modifiche apportate dalla legge 94/09, appare chiaro nel senso di richiedere, per la consumazione del reato, la omessa esibizione non solo di un documento idoneo a stabilire l'identità, ma anche di un documento idoneo ad attestare la regolare presenza dello straniero sul territorio nazionale.

Orbene, poiché l'esibizione del permesso o carta di soggiorno è divenuto elemento oggettivo e necessario del reato, deve valutarsi se, specie alla luce dell'introduzione del

reato di cui all'art. 10 *bis* d.lgs. n. 286/98 (reato di immigrazione clandestina). sia ancora configurabile il reato per cui si procede.

In particolare, con l'introduzione del reato di cui all'art.10 *bis* il legislatore sembra aver previsto un doppio binario: l'uno per gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio (onerati della esibizione, a richiesta, dei due documenti indicati nell'art. 6); l'altro per gli stranieri clandestini, sanzionati in via gradatamente sempre più grave, con le previsioni di cui agli art. 10 *bis*, 14 comma 5 *ter*, 14 comma 5 *quater* e 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998.

Proprio in base a tale ragionamento si ritiene che in relazione alle condotte di violazione dell'art. 6, commesse prima dell'8 agosto 2009, contestate a stranieri totalmente sprovvisti (in quanto non titolari) di permesso di soggiorno o di altro titolo equipollente, deve ritenersi intervenuta una *abolitio criminis*. La mancata esibizione di un permesso di soggiorno o di altro titolo attestante la regolare presenza sul suolo dello Stato, comporterà, piuttosto, l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 10 *bis*, sempre che non risulti integrata altra più grave fattispecie di reato, della medesima specie, quale ad esempio quella di cui all'art. 14, comma 5 *ter* o comma 5 *quater*, nel qual caso la prima risulterà assorbita.

Diversamente opinando, lo straniero clandestino sarebbe responsabile del reato in questione per definizione, atteso che, proprio in ragione della sua condizione di clandestinità, pur se fosse in possesso di un documento di identità, non potrebbe mai essere in grado di soddisfare il precetto penale, non essendo in possesso di alcun documento che autorizzi la sua presenza sul territorio nazionale; il clandestino, dunque, sarebbe punito due volte per la medesima condotta: una volta perché ha fatto ingresso sul territorio nazionale senza documenti e, una seconda volta, proprio perché senza documenti. Tale ultima considerazione conferisce riscontro, anche logico, alla suesposta tesi dell'assorbimento.

Si impone, pertanto, una pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto.

P. Q. M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

assolve i

dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Roma, 2.7.2010

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma 5-07-2010

N. MANOELI
Dott.ssa Annalisa Centonzi

Il giudice

(dott. Salvatore Iulija)